



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 69

del 03/05/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) – CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE SCADENZE ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno tre del mese di Maggio alle ore 16:15, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021, recante “*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Approvazione regolamento*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2021, di approvazione di tariffe e scadenze versamenti del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 03/12/2021, di approvazione di tariffe e scadenze versamenti del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) anno 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 30/12/2021, recante “*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Approvazione modifiche al regolamento*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2023, recante “*Canone Unico – Modifica regolamento per introduzione esenzione occupazioni con dehors/tavoli e sedie per avvio nuove attività*”;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 del medesimo articolo, la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni oltre i 20.000 abitanti, è di 1,00 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo non inferiore ad 800,00 euro;

DATO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in tre categorie per le occupazioni di suolo pubblico, ed in due categorie per le esposizioni pubblicitarie, in base alla loro importanza, centralità, intensità abitativa e strategicità (allegati "A" e "B" del Regolamento), e individua le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie (allegato "E" del Regolamento);

VISTO che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nell'approvare il regolamento sopra citato, di disciplina del canone unico, ha espresso indirizzo in merito all'obiettivo di garantire un gettito in linea con gli equilibri di bilancio, basati su una previsione di entrata da canone unico corrispondente alla somma delle entrate dei precedenti prelievi sostituiti dal canone unico;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le tariffe Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), è chiamato a valutare e contemperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2023 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- pressione fiscale derivante dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) a carico dei contribuenti, tenuto anche conto della manovra fiscale complessiva adottata da parte dell'Ente;

RITENUTO opportuno individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria elencate nell'allegato "E" del Regolamento sopra citato, tenendo in considerazione gli aspetti sopra richiamati;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono determinate le tariffe da applicare alle varie fattispecie per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022;

VISTO l'art. 41 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che stabilisce che, per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stabilire le scadenze di pagamento del Canone Unico anno 2023 come di seguito:

- Occupazioni suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2023;
- Occupazioni suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, pagamento in 4 rate per importi > € 250,00 (occupazioni suolo pubblico) e > € 1.500,00 (esposizioni pubblicitarie): scadenze 30/06/2023 – 31/08/2023 - 31/10/2023 - 31/12/2023;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTO l'art. 13, c. 5-bis del D.L. 4/2022 convertito con legge del 28 marzo 2022, n. 25 secondo cui: *”In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”*;

DATO ATTO che non occorre adottare alcuna modifica al bilancio di previsione in quanto si procede alla conferma delle tariffe vigenti nell'anno 2022;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2022, avente ad oggetto *“Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse ai dirigenti”*;

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:



1. approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022, come riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire le scadenze di pagamento del Canone Unico anno 2023 come di seguito:
 - Occupazioni suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2023;
 - Occupazioni suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, pagamento in 4 rate per importi > € 250,00 (occupazioni suolo pubblico) e > € 1.500,00 (esposizioni pubblicitarie): scadenze 30/06/2023 – 31/08/2023 - 31/10/2023 - 31/12/2023;
3. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
4. dare atto che le tariffe di cui al punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2023, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere alla tariffazione del canone in oggetto,
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

